

PREMESSA su “DIDATTICA DELLA STORIA PER FONTI”

Procedere nell’insegnamento della storia partendo da FONTI ha vantaggi considerevoli.

Bene che i documenti-fonte siano scelte per il tema ben identificato: così da poter passare dalla situazione specifica a quella generale.

Se diamo uno sguardo complessivo ai millenni, ancora oggi che le ricerche sono attive e ampie nei **cantieri del mondo** (un’espressione che nell’attualità è da tenere in vista) dobbiamo denunciare una notevole continuità dello stato di esclusione delle donne: esse non hanno potuto disporre in autonomia né dei propri beni né dei frutti del proprio lavoro.

Nella proposta dei *Secoli delle donne*, i saggi iniziali diacronici, opere di studiosi esperti, vertono su 10 ambiti giuridico-antropologici che illuminano e informano su aspetti importanti del vivere sociale, documentando sul vivere delle donne (il Genere, ma anche Cultura, Diritto, Lavoro, Religione ...).

Fra queste, la voce **Patrimonio** è quella più direttamente contigua al tema dell’Eredità: autrice **Cesarina Casanova**. Siamo nella sfera dell’Economia formalizzata, resa visibile da istituti consolidati (aggiornati alle contingenze), riferiti alla definizione dei beni, siano essi mobili o immobili. “**Eredità**” presume verifiche e trasmissione di beni patrimoniali determinate dalla morte del detentore; “Patrimonio” si riferisce all’ammontare di immobili e valori che si detengono in vita. Ma non si stupirà chi, ricercando fonti d’epoca, scoprirà che la tensione delle donne riguarda la “**Dote**”, cioè il contratto, con relativi beni, e cifre indicati, che le consegnava allo “sposo promesso”.

==

EREDITÀ: L’ACCESSO DELLE DONNE ALLA PROPRIETÀ NELL’ITALIA LIBERALE E REPUBBLICANA

Sommario: 1. A proposito della FONTE: il tempo dello stato-nazione, l’accentuata contraddizione fra UOMO e DONNA. 2. Eredità come parte dei beni mobili e immobili della famiglia: maschi, femmine, primogenito maschio – 3. La relazione padre-figli/e in tema di beni nel cambiamento delle sensibilità XVIII-XIX secolo – 4. Penisola italiana: il XIX secolo, Unità, al codice “Pisanelli” 1866 – 1975, attuale Diritto di famiglia.

1. *A proposito della FONTE (in I secoli delle donne, p. p. 205 ss.): il tempo dello stato-nazione, l’accentuata contraddizione fra UOMO e DONNA*

Nella raccolta *I secoli delle donne*, il documento di cui parliamo, la disputa tra una figlia e suo padre sul tema dell’eredità, è il primo per la sezione dell’età contemporanea (cioè, come usa, dall’età napoleonica all’attualità). È un documento-fiction: una conversazione immaginata, pubblicata da un editore che presume di intercettare un interesse diffuso dei lettori.

Data al 1806. Quesito preliminare: che senso ha, rispetto alla comunità mondiale degli storici, indicare come scansione generale del tempo storico “l’età napoleonica”?

Una prima considerazione è che residuò dallo spettacolare episodio di cui fu protagonista Napoleone l’affermarsi e il diffondersi di “culture nazionali” nel mondo: sul teatro Europa che era stato coinvolto nelle vicende, certo, ma poi con una influenza progressiva nei continenti, vuoi per il comparire di richieste nazionali anche sostenute da guerre (a cominciare da Haiti, proclamatasi indipendente dalla Francia nel 1804, poi con lo stato ellenico del tutto indipendente – non solo autonomo – nel 1832. E senza dimenticare i movimenti nelle varie parti del continente americano), poi, sullo scorcio del XIX secolo (Conferenza di Berlino, 1878), ci fu la promozione, con ogni mezzo, di stati configurati – penso a Africa, Asia – come “simil-nazionali”, come aree satelliti. Dinamica continuata, pur fra istanze anche critiche, nel XX secolo: nel vicino Oriente, non solo per lo stato d’Israele (1948), fino all’attualità, nei Balcani. Istanze simili si osservano anche nei focolai attuali di guerra in Oriente.

Altra considerazione diversa, ma ugualmente rilevante, è basata sulle forme della convivenza. Dopo Napoleone, si è affrontato tutto l'ordinamento della società con legislazione tramite "Codici". Tale parola ha marcato questo: che si subordinava allo stato ogni segmento della società, ma anche che si dava pieno riconoscimento all'individuo.

"Napoleone" come spartiacque. Così lo delinea Manzoni nell'Ode 5 Maggio 1821: arbitro fra due secoli (l'un contro l'altro armato). E' un'intuizione valida. Napoleone, dapprima interpretando il bisogno di rinnovamento civile della rivoluzione francese, poi, quando, la solidarietà tra le corone avverse alle sue mire si coalizzò e aprì una dimensione europea delle guerre, l'evidente spirito del nazionalismo dei Francesi fu il segno di un nuovo modo di essere cittadini di cui non c'era memoria in precedenza, se non nella dimensione utopistica. (Come precedente, importantissimo, c'è la "Rivoluzione Americana" e la costituzione di uno stato pluri-culturale, in autonomia – "Repubblica" – rispetto al Regno Unito di Gran Bretagna). Il punto centrale è l'individuo: autonomo nel provvedere a sé e nel decidere della sua vita (il "borghese", insomma è reinterpretato in ampiezza universalistica come "cittadino"), ma iscritto in uno STATO che ora è il BENE pubblico unificato, (e regolamentato), con cui l'individuo sa interrelarsi come cultura collettiva: nazionale, appunto.

È però accaduto che tale espansione universalizzante non si è fatta carico delle donne. Il fatto è che l'affermarsi dell'uguaglianza ha incluso i "cittadini-VIR", con scostamento, più o meno esplicito, dai "cittadini-MULIER". Questo "dimezzamento concorde" del concetto di "HOMO (essere umano)" è più o meno esplicito, più o meno imbarazzato ma abbastanza, mi pare, universale. Una scorsa rapida quanto a filosofi, politici va verso questa direzione.

Schede del libro *I Secoli delle donne* utili a proporre riflessione generale: si veda quella su Mary Wollstonecraft, 1793, p. 195 (Così dice: lo svantaggio delle donne sta nel non poter aspirare a formazione scolastica in scuole pubbliche. Pure invita le donne a studiare Cartesio: se la ragione poteva migliorare la condizione umana, allora anche la vita delle donne poteva cambiare, a patto che usufruissero degli stessi strumenti formativi) / e la donna coniuge per Kant, 1797, p. 198 (nella collettività domestica c'è una certa reciprocità, ma è l'uomo che ha il diritto al comando. La donna cura i figli e il focolare, ma è incapace di realizzare l'interesse comune della famiglia).

Il Codice Napoleone, modellato sulle esigenze socio economiche della borghesia (proprietaria e intraprendente), viene tradotto ufficialmente in italiano nel 1806 e diventerà la base giuridica privatistica in cui si radicherà la stagione liberale europea, e italiana in particolare. Per quanto concerne l'Eredità, esso migliorava le condizioni dei figli non primogeniti, ammettendoli alla quota legittima: nella stessa misura, sia per i maschi che per le femmine.

La forza del modello francese-napoleonico sta anche nell'aver proposto un blocco completo di codici: oltre a quello civile, il *Code de procedure civile* (1806), il *Code de commerce* (1807), il *Code d'instruction criminelle* (cioè di procedura penale, 1808), il *Code pénal* (1810).

2. Eredità come parte dei beni mobili e immobili della famiglia: maschi, femmine, primogenito maschio

Ricorrente è che le donne siano state descritte in testi generali, giuridici e filosofici, come leggère, inaffidabili. Una opinione abbastanza diffusa (ma non universale!) da essere scambiata per natura e per verità (la scienza, i medici, lo hanno confermato a lungo). Non con le donne sono stati stipulati i "Contratti". Sono state sostituite da uomini affiancanti: figure come il padre, il tutore legale. Anche, in certe situazioni dal marito: fra queste il nostro oggetto di conversazione, quella dell'Italia unita fra il 1866 e il 1919.

È il Diritto forse depositario di saggezza? Sappiamo che lo studio del Diritto dà grande rilievo al Diritto romano: infatti questo ci è giunto in continuità di documentazione scritta. Ma la documentazione conservata (presso i racconti storici per il periodo antico, per quello repubblicano e

per la prima parte del largo arco del tempo imperiale. Sono i codici di età imperiale matura quelli che, valorizzati in uno studio di una certa continuità e con una certa ricaduta, sono stato conservati.

Le situazioni nell'arco indicato risultano varie. Famiglia e stato sono due enti sovrani diversi e paralleli nell'antica Roma. È con la forma istituzionale dell'Impero che la dicotomia si riduce con disposizioni che provvedono a tutti gli ambiti e funzioni. Si deve però considerare che la normativa di Roma consente la conservazione del Diritto proprio (e dei culti propri) di ogni popolo. "Impero" è molteplicità di popoli che convivono in pace consci delle diversità: degli istituti civili, dei culti.

Fra gli strumenti del Diritto romano imperiale, particolare rilievo per i detentori di proprietà ebbe il cosiddetto "fedecommesso di famiglia", grazie al quale s'impediva l'alienazione di un fondo o di una casa al di fuori della famiglia, dovendo essere trasmessi intatti dall'uno all'altro membro della stessa, secondo le disposizioni del testatore. Giustiniano parificò i fedecommissi ai legati e stabili che il fedecommesso di famiglia non potesse estendersi oltre quattro generazioni.

Tra XVI e XVII secolo, nell'Età Moderna si ripropose il fedecommesso, come "maggiorasco", per indicare il privilegio del figlio maschio maggiore. La ricchezza terriera era bene di riferimento – con le interdizioni ai pubblici uffici e il declassamento sociale di quanti esercitavano le arti e il commercio, considerati attività disonoranti –. All'epoca, in generale, norme di trasmissione del patrimonio, pratiche degli scambi matrimoniali e sistemi politico-sociali ed economici mirarono vistosamente a immobilizzare le ricchezze di origine mercantile. Nel XVII secolo ci fu crisi economica che portò al calo della rendita fondiaria, e si impose l'esigenza di evitare l'impoverimento determinato dalla divisione dei patrimoni terrieri ad ogni generazione. Le soluzioni furono strettamente interdipendenti in tutta Europa. Soprattutto aristocratici spagnoli e italiani vincolarono i propri patrimoni immobiliari, obbligando l'erede a trasmetterli intatti al proprio successore, con l'obiettivo di conservare un tenore di vita confacente al loro rango. L'estinzione del casato poteva essere scongiurata designando, come eredi, dei propri consanguinei per via femminile, aggiungendo cognome e stemma, per supplire alla mancanza di successione maschile.

3. *La relazione padre-figli/e in tema di beni nel cambiamento delle sensibilità XVIII – XIX secolo*

Il Diritto di maggiorasco (in latino *majoratus*, in spagnolo *mayorazgo*) era, nel sistema successorio predominante in Età Moderna, il diritto del primogenito di ereditare tutto il patrimonio familiare.

Tuttavia in vari luoghi c'erano usanze particolari: per esempio, in certe zone della Francia e della Germania, il "maggiorasco" era più che altro un "minorasco". Il figlio minore ereditava tutto, era quello che restava più a lungo con i genitori, provvedeva con buona probabilità alla loro vecchiaia. Era lui che conservava la dimensione delle rendite economiche.

In epoca anteriore alla rivoluzione industriale, il fedecommesso e il maggiorasco erano gli strumenti giuridici mediante i quali le famiglie nobiliari tramandavano la potenza del casato. Si istituiva erede il proprio figlio (maschio e primogenito) o, in mancanza, il proprio fratello, ordinandogli di conservare il patrimonio ereditario e di lasciarlo, alla propria morte, al proprio figlio, che a sua volta avrebbe dovuto conservarlo e lasciarlo al proprio figlio, e così via in perpetuo.

Il maggiorasco era disciplinato da alcune norme legislative secondo cui il matrimonio, la trasmissione dei titoli nobiliari e dell'asse patrimoniale erano appannaggio dei soli primogeniti maschi. Il patrimonio era indissolubile e "fedecommesso" con la garanzia della sua conservazione.

Il destinatario del fedecommesso godeva dell'usufrutto generale dei beni con l'obbligo di conservarli per restituirli ai suoi successori. Per costui vigeva il divieto assoluto di alienazione, ipoteca, donazione, cessione e qualsiasi altra forma di suddivisione dell'asse patrimoniale, che peraltro era soggetto obbligatoriamente all'inventario. Corollario: nel secolo XVIII, ai maschi cadetti era preclusa la possibilità di contrarre matrimonio: per strategie familiari, erano destinati a intraprendere o la carriera ecclesiastica o quella militare.

Già nel corso del Settecento, si osservò che tale istituto contrastava con le esigenze di libera circolazione e di proficui impieghi. Le codificazioni furono modificate: i fedecommissi potevano vincolare il patrimonio familiare per una (ed una sola) generazione (l'istituto residua fino a oggi).

4. Penisola italiana: il XIX secolo, Unità, codice "Pisanelli" 1866 – 1975, attuale Diritto di famiglia

La Restaurazione in Italia dei vari stati nel 1815, vide legislazioni separate stato per stato, ma modificate rispetto al Regime precedente, con valutazioni positive intorno a quanto determinato dal Codice Napoleone. Si riconosceva ora la quota "legittima" da ripartire fra tutti gli eredi in maniera identica senza più distinzione di sesso e di età. Poteva però intersecarsi con vicende antecedenti al momento della morte del disponente. La quota infatti era "disponibile", ma con l'obbligo della collazione, cioè che, accettando l'eredità, si conteggiassero i beni già ricevuti in vita dal defunto, per donazione diretta o indiretta, salvo che il testatore non li avesse da ciò dispensati.

Per le donne, dunque, continuò la consuetudine di destinare la dote, ma non l'eredità degli immobili, oppure il versamento di una somma di denaro allo scopo di evitare qualunque altra pretesa sull'eredità. Nello Stato-Italia si uniformò la legislazione dopo l'Unità. Dal 1861 fu fatto un lavoro enorme. Dovendo unificare le diverse legislature precedentemente in corso nei vari Stati, l'attenzione fu che la natura intrinseca del Codice elaborato fosse in coerenza con lo Stato unitario. Si mirò a delimitare il corpo dei cittadini influenti. Coerenti con tale visione risultano le vicende del corpo elettorale, da cui scaturivano gli organi legislativo e esecutivo. La concezione politica iniziale fu elitaria, benché detta "liberale", in un paese di poche risorse, che concentrò in pochi corpi la gestione dei beni.

Il Codice Pisanelli, unico, in funzione dal 1866, riconosceva pari diritti ereditari ai figli di entrambi i sessi, ma con delle restrizioni per le donne sposate. Le donne non potevano fare atti patrimoniali: li facevano per loro i mariti che detenevano l'"autorizzazione maritale". L'autorità sulle donne, che nel XVIII secolo era dei padri, era dunque sostituita da quella dei mariti. Dopo la fine della Grande Guerra, nel 1919, l'autorità maritale fu abolita: alle donne fu concesso di fare transazioni patrimoniali. Il paradosso: prima di allora le nubili maggiorenti potevano ritenersi più fortunate perché libere.

Il Codice civile "Pisanelli" ha raggiunto le varie parti dell'Italia quando introdotte nella geografia unitaria: in Veneto e in Friuli (a parte Gorizia), l'ABGB (cioè il Codice civile austriaco) fu in vigore fino alla Terza guerra d'indipendenza (1866). Nella Venezia tridentina, nella provincia di Gorizia e nella Venezia Giulia il Codice Pisanelli sostituì l'istituto austriaco in seguito ai patti conseguiti alla fine della Grande Guerra, con l'unificazione giuridica delle «nuove provincie» nel 1928. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, intorno a Gorizia i territori italiani e sloveni furono definiti nel 1947 e nella Venezia Giulia più tardi, con il Memorandum di Londra (1954) e con il trattato di Osimo (1975). In generale, si deve riconoscere, si cercò anche dopo il 1866 di ridurre il potenziale innovativo del Codice, differenziando fra i figli e in genere dando più agio ai maschi, mentre molte figlie furono indotte alla rinuncia formale dei propri diritti ereditari in cambio della dote. Questa, teoricamente abolita come obbligo dei padri nei confronti delle figlie dal Codice del 1866, è sopravvissuta in Italia fino alla legge di riforma del diritto di famiglia nel 1975.

Ora è consentito un unico caso simile al fedecommesso, il cosiddetto "fedecommesso assistenziale" nel caso cioè che l'istituto – figlio, discendente o coniuge del testatore – sia un interdetto (o un minore in condizioni di abituale infermità di mente, così che si presuma l'interdizione). In tale caso una persona o ente, sotto la vigilanza del tutore, ha cura dell'interdetto medesimo. Inoltre può mantenersi in tradizioni circoscritte: permane in Alto Adige, dove l'art. 11 della Legge Provinciale 17/2001 prevede che il maso chiuso possa essere assegnato solo ad un unico erede o legatario.

BIBLIOGRAFIA

Ferrante, R., *Per una storia giuridica dei beni comuni*, in Ferretti, P., Fiorentini, M., Rossi D. (a cura di), in *Il governo del territorio nell'esperienza storico-giuridica*, Trieste, EUT Edizioni Università di Trieste, 2017, pp. 173-188

Casanova, C., *Patrimonio*, in *I secoli della donna* (F. Bellucci, A. F. Celi, L. Gazzetta, a cura di), Roma, biblink, 2019, pp. 75-80.

Marchesano, L., *Alla ricerca di una moglie. Celibato rurale e migrazioni matrimoniali*, in «Storicamente», 6 (2010): <http://dx.doi.org/10.1473/stor85>.